



COPIA

Deliberazione n. 14

COMUNE DI ZOVENCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **dieci** del mese di **aprile** alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in seduta Pubblica e in sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig, CRIVELLARO LUIGINA e la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE RUGGERI ELENA:

Eseguito l'appello è quanto segue:

Presenti / Assenti

CRIVELLARO LUIGINA	P
BORTOLON LUCA	P
GASPARELLA NADIA	A
DE GRANDI ANDREA	P
GASPARI FRANCESCO	P
BERTOLDO YURI	P
FACCIN ALESSANDRO	P
FRANCESCHINI KETTY	P
DALLA LIBERA FLAVIO	P
MARAN GIORGIO	P
FORTUNATO MONIA	P
VALLE DANIELA	P
CASAROTTO MASSIMO	P

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

PREMESSO che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il Decreto legislativo n° 23 del 14/03/2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

Art. 7 - Federalismo fiscale municipale

1. *In attuazione della citata Legge n° 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*

a) *una imposta municipale propria;*

b) *una imposta municipale secondaria.*

2. *A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.*

3. *Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

Art. 8 - Imposta municipale propria

1. *L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.*

... omiss...

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201 (in Supplemento ordinario n° 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n° 214 (Supplemento Ordinario n° 251) recante: «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*»;

VISTO in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n° 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

... omiss...

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n° 214 (Supplemento Ordinario n° 251) recante: «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201 (in Supplemento ordinario n° 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 284 del 6 dicembre 2011);

VALUTATO che l'Amministrazione Comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n° 446/1997, delle aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 nella stessa misura della aliquota ordinaria così come previsto dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n° 214 (Supplemento Ordinario n° 251) recante: «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n° 284 del 6 dicembre 2011);

DATO ATTO che:

– l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

– la stessa aliquota, con deliberazione del consiglio comunale, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta **allo 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia, con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

DATO altresì, ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

CONSIDERATO, quindi, che al Comune è destinata la quota dello 0,38% che, rispetto all'aliquota ICI dello 0,40% applicata sino ad oggi, determina una diminuzione del gettito la quale però è compensata dall'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si possano mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;

VISTO il D.L. 29 dicembre 2011 n° 216 (comma 16-quinquies, art. 29) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29/12/2011 con è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione di approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012 degli Enti locali, termine già precedentemente fissato al 31 marzo 2012 con Decreto del Ministro dell'Interno 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 304 del 31/12/2011;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n°267, ed in particolare l'art. 175 del citato D.Lgs n° 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita, pertanto del parere di regolarità contabile.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI D E L I B E R A R E QUANTO SEGUE

- 1) di istituire nel Comune di Zovencedo l'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201 (in Supplemento ordinario n° 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale – n° 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n° 214 (Supplemento Ordinario n° 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici»;
- 2) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – **I.M.U.** - nelle seguenti misure:
 - a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**.
 - b) L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze;
 - c) L'aliquota è ridotta allo **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n° 133.

d) Tabella esplicativa sui valori dell'**Imposta municipale propria (Imp o Imu)**

Tipo Immobile	Cat. catastali	Base imponibile Aliquota	Imp/Imu
Seconda casa, box, garage, magazzini, tettoie	da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	0,76%
Abitazione principale + garage, magazzini tettoie (max 1 per tipo)	da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	0,40% e detrazione di 200 €
Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4, C/5	Rendita Cat (+5%) x 140	0,76%
Collegi, scuole caserme, prigioni	da B1 a B8	Rendita Cat (+5%) x 140	0,76%
Uffici	A/10	Rendita Cat (+5%) x 80	0,76%
Negozi	C/1	Rendita Cat (+5%) x 55	0,76%
Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, banche, ospedali privati, fabbriche	da D/1 a D/9	Rendita Cat (+5%) x 60	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n° 133	D/10	Rendita Cat (+5%) x 60	0,2%
Terreni agricoli		Esenzione art.9 DLgs n.23 del 14/03/2011	

- 3) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:
- detrazione per l'abitazione principale 200,00 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini Imu, siano fiscalmente a carico. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200,00 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2012 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n° 267/2000.

--oOo--

In ragione dell'urgenza di provvedere a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
TAPPARO MARZIA

Il Presidente introduce l'argomento, riassumendo sul presupposto dell'imposta, sulle modalità di calcolo, sulle aliquote applicabili, sulle detrazioni previste dalla legge e sulla quota parte da destinare allo Stato. Precisa, infatti, che è riservata allo Stato la metà del gettito IMU, escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va ai comuni. Inoltre, il maggiore gettito derivante dall'Imu base, rispetto all'Ici del 2011, viene compensato da una pari riduzione del Fondo di riequilibrio. Prima di decidere sull'applicazione dell'aliquota, sono state fatte delle simulazione di calcolo che, tuttavia, danno dei risultati incerti. In ogni caso, in via prudenziale, si è pensato di mantenere inalterata sia l'aliquota base dello 0,4 per cento sulle abitazioni principali e prima pertinenza sia la seconda aliquota dello 0,76 per cento.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione.

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 12;

Voti Favorevoli: 8

Voti Contrari: 4 (MARAN Giorgio, VALLE Daniela, FORTUNATO Monia, CASAROTTO Massimo)

Astenuti: //

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

*In ragione dell'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 8, voti contrari n°4 (MARAN Giorgio, VALLE Daniela, FORTUNATO Monia, CASAROTTO Massimo) e voti astenuti n°**, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.*

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CRIVELLARO LUIGINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUGGERI ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Zovencedo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUGGERI ELENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data **13-05-2012**

Zovencedo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUGGERI ELENA

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Zovencedo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO